

Considerando quanto previsto dallo Statuto Nazionale di Arcigay che prevede:

all'articolo 13

(...)

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
- b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto;

(...)

all'articolo 22 primo comma laddove si prevede che:

"Il Consiglio nazionale è l'organo di governo di Arcigay e il massimo organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro."

(...)

- i) revocare la qualifica di socio;

all'articolo 29, che disciplina l'attività del Collegio dei Garanti,

e all'ordine del giorno "trasparenza" approvato dal Congresso Nazionale,

Il Collegio dei Garanti sottopone a ratifica del Consiglio Nazionale il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme dello Statuto nazionale di Arcigay, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi di Arcigay.

Tutte le decisioni assunte dal Collegio dei Garanti, nel rispetto del principio del contraddittorio, sono immediatamente esecutive e devono essere motivate.

Articolo 2

Il Collegio dei Garanti a norma dell'articolo 29 dello Statuto nazionale di Arcigay ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali allo Statuto nazionale di Arcigay;
- c) fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti;

d) dirimere le controversie insorte tra i soci e le socie e gli organismi dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;

e) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;

f) pronunciarsi sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione e non ammissione dei soci e delle socie;

Nei casi d) ed e), qualora le parti coinvolte facciano parte del medesimo Comitato o Coordinamento, la controversia sia interna al Comitato o Coordinamento e lo Statuto dello stesso preveda una riserva di competenza di prima istanza agli organismi locali di garanzia il Collegio nazionale dei Garanti può intervenire soltanto in seconda istanza, salvo che il Comitato o Coordinamento chieda al Collegio nazionale dei Garanti di intervenire in prima istanza per mancanza del Collegio locale o per una sua impossibilità a deliberare ovvero uno dei membri dell'organismo locale di garanzia stesso sia parte interessata nella controversia.

Articolo 3

Al Collegio dei Garanti devono essere inviati:

a) i verbali del Consiglio nazionale, della Segreteria nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti assieme agli allegati e agli eventuali documenti allegati approvati entro 15 giorni dallo svolgimento di ogni riunione

b) copia degli Statuti Provinciali entro 7 giorni dalla loro approvazione o della loro eventuale modifica

E' compito del Collegio dei Garanti:

- Monitorare il rispetto del principio di trasparenza e delle disposizioni adottate dall'Associazione in materia;

- Riferire al Consiglio nazionale in merito ogni sei mesi;

- Costruire e mantenere aggiornato un archivio degli Statuti dei Comitati Provinciali, dei verbali degli organi statutari;

- Inviare alla Segreteria su base mensile i verbali dei pronunciamenti e dei pareri prodotti nei confronti dei quesiti ricevuti, affinché possa assicurarne la pubblicazione e la promozione in Rete, fatte salve le previsioni statutarie e il principio di riservatezza.

Articolo 4

In tutti i casi previsti dall'articolo 2 il ricorso scritto al Collegio dei Garanti deve essere inviato al seguente indirizzo collegiogaranti@arcigay.it o in alternativa a mezzo raccomandata a/r intestata al Collegio dei Garanti Arcigay, via Don Minzoni 18, 40121 Bologna.

Ai ricorsi inviati tramite posta elettronica, viene data risposta non automatica di ricezione entro 5 giorni. Trascorso tale termine, il ricorrente deve ritenere non pervenuto il ricorso e procedere pertanto a un nuovo invio.

Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione della socia o del socio deve essere inviato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 5

Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità:

- 1) nome, cognome, residenza e numero di tessera Arcigay del ricorrente;
- 2) il motivo del ricorso ovvero cosa si chiede al Collegio;
- 3) i fatti che stanno a fondamento del ricorso.

Nel ricorso il ricorrente indica anche gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Articolo 6

Nelle controversie il Presidente del Collegio favorirà ogni tentativo di conciliazione fra le parti, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti vigenti dell'Associazione. Se la conciliazione riesce, il procedimento in atto si estingue e il Presidente comunica al collegio l'esito della conciliazione.

Articolo 7

Il Collegio dei Garanti per l'esercizio dei propri compiti può disporre accertamenti e chiedere le informazioni che ritiene necessarie a tutti gli organi dell'Associazione, centrali e periferici, nonché alle socie e ai soci.

Il Collegio può acquisire gli elementi necessari per adottare i propri provvedimenti nei modi che ritiene più opportuni, attraverso testimonianze o documentazioni.

Articolo 8

Il Collegio dei Garanti può, in via incidentale e in via principale, dichiarare l'illegittimità di norme o decisioni, che non siano conformi allo Statuto Nazionale, Regionale o Provinciale, deliberate dagli organi dirigenti nazionali, regionali o provinciali. Tali norme o decisioni perdono la loro efficacia sin dall'inizio.

Articolo 9

Il Collegio dei Garanti è convocato dal/dalla Presidente.

Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti tutti i componenti del Collegio. In casi particolari di necessità ed urgenza, quando non sia possibile la partecipazione di tutti i componenti, le riunioni sono valide alla presenza di due componenti del Collegio solo qualora il rinvio della riunione potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze stabilite per la risoluzione delle controversie.

Le riunioni del Collegio dei Garanti possono essere tenute anche in via telematica.

Articolo 10

Tutte le delibere del Collegio dei Garanti sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 11

Il Collegio dei Garanti si pronuncia nei tempi stabiliti dall'articolo 29 dello Statuto nazionale.

Articolo 12

Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al Consiglio nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.